

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2013, n. 18-5442

**DD.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e n. 90-3600 del 19.3.2012 ("Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC"). D.G.R. n. 125-9449 dell'1.8.2008 ("Criteri per la gestione e la regolamentazione del prelievo venatorio del cinghiale"). Modifiche.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012, come modificata con DD.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012, n. 93-3803 del 27.4.2012 e n. 60-3950 del 29.5.2012, con la quale sono stati approvati i "Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA";

tenuto conto che le disposizioni sopra citate erano finalizzate, tra l'altro, a far fronte al continuo incremento delle spese gestionali che gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA) devono sostenere;

considerato che l'obiettivo di una ottimale gestione faunistico-venatoria, mirante ad un prelievo venatorio sostenibile ed al contestuale contenimento dei danni alle attività antropiche, è d'interesse generale ed in quanto tale non può essere disatteso;

considerato, in particolare, che la gestione del cinghiale da parte degli ATC e dei CA risulta la più problematica, sia per quanto attiene l'organizzazione e la disciplina della specifica attività venatoria, sia per l'impatto che tale specie ha sulle attività antropiche ed in particolare sulle produzioni agricole e, conseguentemente, sull'ammontare complessivo dei danni cui far fronte;

tenuto conto, inoltre, che la percentuale dei danni cagionati dal suide è, tra tutte, quella più rilevante e sfiora mediamente il 70 per cento dei danni complessivamente accertati sulle colture;

considerato che il numero dei capi di tale specie prelevati dai cacciatori risulta fortemente aumentato nell'ultimo decennio;

considerato, inoltre, che le risorse economiche che la Regione destina al risarcimento dei danni ed al perseguimento dei fini istituzionali degli ATC e dei CA hanno subito un significativo ridimensionamento a causa della tutt'ora permanente crisi economico-finanziaria che ha colpito, tra gli altri, anche il nostro Paese;

riconosciuta, pertanto, la necessità di far fronte ai problemi originati dalle minori risorse pubbliche destinate al settore venatorio dando facoltà agli ATC ed ai CA di reperire ulteriori entrate, qualora siano necessarie ed indispensabili per proseguire l'attività gestionale di loro competenza;

ritenuto ciò stante di modificare l'allegato alla citata D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 come segue:

- i commi 3, 4 e 5 dell'art. 7, sono così sostituiti:

"3. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono prevedere per ogni capo di cinghiale prelevato una quota economica compresa tra 10,00 e 60,00 euro. Al capo abbattuto e a recupero avvenuto dovrà essere applicato un contrassegno identificativo rilasciato preventivamente a cura dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA..

In alternativa i Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono prevedere una quota economica per il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria al cinghiale nel rispetto dei seguenti parametri:

- CACCIATORE IN SQUADRA: DA € 10,00 A € 300,00
- CACCIATORE SINGOLO: DA € 10,00 A € 150,00

Le somme come sopra introitate possono avere valore cauzionale ed essere restituite, anche solo parzialmente, al termine della stagione venatoria.

Delle determinazioni assunte in merito dai Comitati di gestione si terrà conto in sede di riparto del contributo destinato al risarcimento dei danni.

4. I Comitati di gestione disciplinano le modalità di versamento ed i conseguenti adempimenti e dovranno adottare tutte le iniziative tecniche atte al rispetto, da parte dei cacciatori che esercitano l'attività venatoria alla specie cinghiale, di tale adempimento.

5. Le somme comunque introitate sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti del Comitato di gestione di cui all'art. 7 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i. e, prioritariamente, per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.”;

dato atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica alla voce “Criteri ed indirizzi per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC per la stagione venatoria 2012/2013 (testo coordinato)”, al seguente indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/calendario.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm).

Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento;

vista inoltre la D.G.R. n. 125-9449 dell'1.8.2008 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la gestione e la regolamentazione del prelievo venatorio del cinghiale” ed in particolare i punti A1 (Prelievo di selezione), commi 4 e 5, A2 (Prelievo venatorio non in caccia di selezione), commi 2, 3, 4 e 5, e B (Ambiti Territoriali di Caccia), commi 1, 2, 3 e 4 con i quali sono state definite le relative quote dovute dai cacciatori;

ritenuto di espungere dai suddetti “Criteri” i commi in questione in quanto attinenti ad aspetti di mera natura economica, definiti dalla citata D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012, e non di gestione tecnica della specie e di organizzazione del suo prelievo venatorio;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente modifica ai “Criteri ed indirizzi per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC”, approvati con DD.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e n. 90-3600 del 19.3.2012 e s.m.i.:

- i commi 3, 4 e 5 dell'art. 7, sono così sostituiti:

“3. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono prevedere per ogni capo di cinghiale prelevato una quota economica compresa tra 10,00 e 60,00 euro. Al capo abbattuto e a recupero avvenuto dovrà essere applicato un contrassegno identificativo rilasciato preventivamente a cura dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA..

In alternativa i Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono prevedere una quota economica per il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria al cinghiale nel rispetto dei seguenti parametri:

- CACCIATORE IN SQUADRA: DA € 10,00 A € 300,00
- CACCIATORE SINGOLO: DA € 10,00 A € 150,00

Le somme come sopra introitate possono avere valore cauzionale ed essere restituite, anche solo parzialmente, al termine della stagione venatoria.

Delle determinazioni assunte in merito dai Comitati di gestione si terrà conto in sede di riparto del contributo destinato al risarcimento dei danni.

4. I Comitati di gestione disciplinano le modalità di versamento ed i conseguenti adempimenti e dovranno adottare tutte le iniziative tecniche atte al rispetto, da parte dei cacciatori che esercitano l'attività venatoria alla specie cinghiale, di tale adempimento.

5. Le somme comunque introitate sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti del Comitato di gestione di cui all'art. 7 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i. e, prioritariamente, per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.”.

- di espungere dai “Criteri per la gestione e la regolamentazione del prelievo venatorio del cinghiale” approvati con D.G.R. n. 125-9449 dell'1.8.2008 i punti A1 (Prelievo di selezione),

commi 4 e 5, A2 (Prelievo venatorio non in caccia di selezione), commi 2, 3, 4 e 5, e B (Ambiti Territoriali di caccia), commi 1, 2, 3 e 4.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica avente la denominazione “Criteri ed indirizzi per l’ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC per la stagione venatoria 2012/2013 (testo coordinato)”, al seguente indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/calendario.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm).

Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)